

COPIA

Deliberazione N. **19**

Data **08/05/2012**



COMUNE DI VILLAGA

PROVINCIA DI VICENZA

Via G. Verdi, 32 – 36021 Villaga C.F./P.I. 00529770240

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza Ordinaria di 1^a convocazione - seduta pubblica

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (I.M.U.)

L'anno **2012**, addì **OTTO** del mese di **MAGGIO** alle ore **18.20** nella sala delle adunanze, previa convocazione degli iscritti, si è riunito il Consiglio Comunale convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge.

Eseguito l'appello risultano:

	Presenti	Assenti G.	Assenti I.
1 GONZATO EUGENIO Sindaco	X		
2 POZZA LUCA Vice Sindaco	X		
3 FRISON GIOVANNI Consigliere	X		
4 BELLIN IVAN Consigliere	X		
5 CICHELLERO FRANCESCO Consigliere	X		
6 FRANCHIN VALTER Consigliere	X		
7 VISENTIN GIANCARLO Consigliere	X		
8 DE MARCHI PAOLO Consigliere	X		
9 SARTORI ANTONIO Consigliere	X		
10 CRIVELLARO MARA Consigliere	X		
11 DANIELI LUIGI Consigliere	X		
12 DAL MASO FRANCESCO Consigliere	X		
13 FANCON NICOLETTA Consigliere			X
	12	1	

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott. Luigi GIGLIA.

Il Sig. GONZATO EUGENIO nella sua qualità di Sindaco, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'odierna adunanza.

N. ...184... reg. Pubbl. - **REFERITO DI PUBBLICAZIONE** (art. 124 D.Lgs. 18/08/2000, nr. 267)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo Comunale che copia della presente delibera viene affisso all'Albo Pretorio comunale a partire dalla data odierna per 15 giorni consecutivi.

Addì25/05/2012....

IL MESSO COMUNALE

F.to Ilaria Tognin

Il Sindaco introduce dando atto che la eliminazione dell'I.C.I. è stato uno sbaglio anche perché, l'I.C.I., era un'imposta che poteva essere caratterizzata come "federalista" in quanto tutto l'introito restava nelle casse dei Comuni. L'I.M.U., invece, a differenza della prima casa – il cui introito resta tutto nelle casse dei Comuni come lo era stato per l'I.C.I. – per le seconde abitazioni e altro sull'aliquota base dello 0,76%, il 50% pari allo 0,38%, andrà a favore dello Stato.

Ritiene che molto si sia parlato di tale nuova imposta senza però conoscerne gli effetti che produrrà. In ogni caso, comunque, i Comuni non possono esimersi dall'applicare tale imposta senza compromettere l'equilibrio di bilancio e l'erogazione dei servizi.

Durante tale intervento entra il consigliere Dal Maso Francesco. Il numero dei presenti pertanto sale a 12.

Conclusa la discussione il Sindaco invita a votare.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, recante la disciplina dell'Imposta municipale propria, la cui entrata in vigore viene anticipata all'annualità 2012;

VISTO il D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, recante "Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale" ed in particolare gli articoli 9 e 14 in materia di Imposta municipale propria;

VISTO l'art. 13, c. 13, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, ove stabilisce la vigenza delle disposizioni di cui all'art. 14, c. 6, del D.Lgs. 23/2011, che conferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del D.Lgs. n. 446/1997 anche per l'IMU;

VISTO l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

VISTA l'opportunità di deliberare un regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta municipale propria, al fine di attivare una serie di disposizioni rientranti nella specifica potestà regolamentare comunale stabilita dal citato art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, ovvero nell'ampia potestà regolamentare riconosciuta ai Comuni in materia tributaria dall'art. 52 del D.Lgs. 446/1997;

VISTA la bozza di regolamento comunale predisposta dal Servizio Tributi comunale, allegata alla presente delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

VISTO l'art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui:

- il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO il Decreto Milleproroghe (comma 16-quinquies, art. 29, D.L. 216/11), che ha posticipato al 30 giugno 2012 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2012 da parte degli enti locali;

ACQUISITO il parere tecnico positivo espresso dal Responsabile del Servizio Tributi;

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE/2012/19

ACQUISITO il parere contabile positivo espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario;

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

VISTO lo Statuto Comunale;

Con voti

Favorevoli n. 9

Astenuti n. 3 (Crivellaro Mara, Danieli Luigi e Dal Maso Francesco),
espressi per alzata di mano,

DELIBERA

1. di approvare il "Regolamento per la disciplina dell'Imposta municipale propria" come da bozza allegata alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di prendere atto che il predetto regolamento entra in vigore, ai sensi dell'art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, il 1° gennaio 2012;
3. di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere in via telematica copia della presente delibera al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini indicati dall'art. 13, c. 15, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, con le modalità stabilite nello specifico decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, richiamato in detta norma;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Successivamente, con separata votazione, resa per alzata di mano, con voti favorevoli n. 8 e astenuti n. 3 (consiglieri Crivellaro Mara, Danieli Luigi e Dal Maso Francesco) dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D.Lgs 18/08/2000, n. 267.

COMUNE DI VILLAGA

Provincia di Vicenza

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 19
del 08/05/2012, divenuta esecutiva a norma di legge.

ART. 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina l'applicazione nel Comune di Villaga dell'Imposta Municipale Propria istituita dall'art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e disciplinata dal medesimo articolo 13 e dagli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23.

Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli articoli 52 e 59 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n.446, dall'art. 13, comma 13, del Decreto Legge 201/2011 e dall'art. 14, comma 6, del Decreto Legislativo 23/2011.

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

ART. 2
TERRENI CONSIDERATI NON FABBRICABILI

1. Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 446/1997, le aree fabbricabili possono corrispondere l'imposta municipale propria come terreno agricolo, sulla base del reddito dominicale, se possedute e condotte direttamente da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola.
2. Nel caso in cui il terreno sia condotto direttamente solo da uno o alcuni dei comproprietari, la finzione giuridica opera esclusivamente nei confronti dei contitolari in possesso dei requisiti di cui al comma 1, mentre per gli altri l'imposta municipale propria dovrà essere versata tenendo conto del valore venale dell'area fabbricabile, rapportata alla propria quota di possesso.

ART. 3
**DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LA DETERMINAZIONE
DELLA BASE IMPONIBILE**

1. La Giunta comunale può determinare, con apposito proprio provvedimento, i valori venali di riferimento delle aree fabbricabili.

ART. 4
IMMOBILI UTILIZZATI DAGLI ENTI NON COMMERCIALI

1. L'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lettera i) del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore.

ART. 5
VERSAMENTI

1. L'imposta è versata autonomamente da ogni soggetto passivo, si considerano, tuttavia, regolari i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto di altri a condizione che ne sia data comunicazione all'ente impositore.

2. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti tempestivamente effettuati ad altro comune, quando viene data comunicazione da parte del contribuente dell'errore entro due anni al Funzionario responsabile della gestione dell'imposta, il quale provvederà a richiedere l'importo indebitamente introitato.

Art. 6 DIFFERIMENTO DEI VERSAMENTI

1. Nel caso di decesso avvenuto nel 1° semestre dell'anno gli eredi, o anche un solo erede per conto degli altri, possono effettuare il versamento in acconto dell'imposta relativa agli immobili ereditati, entro il termine di versamento previsto per il saldo d'imposta. Nel caso di decesso avvenuto nel 2° semestre dell'anno gli eredi, o un erede per conto degli altri, possono effettuare il versamento a saldo dell'imposta relativa agli immobili ereditati, entro il termine previsto per l'acconto d'imposta relativo all'anno successivo.
2. Con apposita deliberazione, la Giunta Comunale può sospendere o differire i termini ordinari di versamento dell'imposta in presenza di situazioni particolari di disagio economico/sociale che rendano necessaria la modifica del termine per favorire il corretto adempimento dell'imposta.

ART. 7 ATTIVITA' DI CONTROLLO ED INTERESSI MORATORI

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nell'art. 1, commi 161 e 162 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Sulle somme dovute a titolo di imposta municipale propria a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

ART. 8 RIMBORSI E COMPENSAZIONE

1. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse nella misura stabilita dall'art. 8, comma 2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
2. Il provvedimento di rimborso deve essere effettuato entro centoottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
3. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente formulata nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al comune stesso a titolo di imposta municipale propria.

ART. 9 ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera m, del D.Lgs 446/97 e dell'art. 9, comma 5, del D.Lgs 23/2011 si applica all'Imposta Municipale Propria l'istituto dell'accertamento con adesione, sulla base dei principi dettati dal D.Lgs 218/1997.

ART. 10
ECONOMICITA'

1. Il Comune non procede ad effettuare accertamenti per il recupero di imposta di importo inferiore alla € 12,00. Contestualmente non si procede al rimborso per quote di imposta di valore inferiore alle € 12,00.

ART. 11
VERSAMENTI MINIMI

1. L'imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore a 12 euro. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

ART. 12
RINVIO

1. Per quanto non specificatamente ed espressamente previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni generali previste dalle vigenti leggi per l'applicazione dell'imposta municipale propria. e relative attività di accertamento, riscossione, sanzioni e contenzioso.

ART. 13
ENTRATA IN VIGORE

Le norme contenute nel presente regolamento entrano in vigore a far data dal primo gennaio 2012.

Deliberazione avente per oggetto:

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (I.M.U.)

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

VISTO, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente deliberazione (art. 49 D.Lgs. 18/08/2000, nr. 267);

ESPRIME PARERE

FAVOREVOLE

Motivazione :

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Monica ZAMBONI

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

VISTO, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 151 comma 4°, del D.Lgs. 18/08/2000, nr. 267

ESPRIME PARERE

FAVOREVOLE

Motivazione :

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Valeria DE PERON

